



Berna, il 28 maggio 2025

# **Ordinanza dell'USAV concernente l'elenco dei Paesi secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso**

## Commento

---



# Contesto

***La nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) concernente l'elenco dei Paesi secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso serve all'attuazione della mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-C) 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», accolta dal Parlamento.***

## **Situazione iniziale**

*Il 16 giugno 2021 il Parlamento ha accolto la mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati». La sua attuazione avverrà principalmente attraverso una modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02), che prevede che il DFI crei elenchi dei Paesi che vietano i metodi di produzione soggetti a obbligo di caratterizzazione.*

## **Contenuto del progetto**

*Sulla base della modifica dell'ODerr, il DFI crea nella presente ordinanza gli elenchi dei Paesi dopo aver effettuato chiarimenti di ampia portata nei Paesi interessati.*

# Commento

## 1 Situazione iniziale

### 1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel giugno 2021 il Parlamento ha accolto la mozione della CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», che chiede l'introduzione di un obbligo di caratterizzazione per i prodotti vegetali e animali ottenuti con metodi di produzione vietati in Svizzera. Al fine di attuare la mozione, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare proposte di regolamentazione sulla dichiarazione obbligatoria per il foie gras, le cosce di rana ottenute senza stordimento degli animali, altri prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi ed effettuati senza anestesia e per l'uso di alcuni prodotti fitosanitari vietati in Svizzera nelle derrate alimentari di origine vegetale. I nuovi obblighi in questo senso dovranno essere chiaramente definibili, conformi al diritto internazionale e concretamente applicabili. Per garantirne l'attuabilità, è stato stabilito, tra l'altro, che il DFI crei un elenco dei Paesi che vietano i metodi di produzione soggetti a obbligo di caratterizzazione. Tale elenco dei Paesi viene creato con la presente ordinanza.

## 2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Né nel diritto dell'UE, né nei Paesi extra-UE, esistono simili obblighi di caratterizzazione, pertanto nessun Paese dispone di un sistema con tali elenchi di Paesi.

## 3 Punti essenziali del progetto

### 2.1 La nuova normativa proposta

Per facilitare l'attuazione dell'articolo 36 capoverso 1 lettera j ODerr, il Consiglio federale ha autorizzato il DFI a stilare, in un'un'ordinanza, elenchi di Paesi in cui i metodi in questione sono vietati (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr). Questa ordinanza elenca i Paesi la cui legislazione vieta i metodi di produzione soggetti a obbligo di caratterizzazione. Le derrate alimentari provenienti da questi Paesi sono esenti dall'obbligo di caratterizzazione se sono state prodotte in conformità al diritto in vigore nel Paese in questione. È previsto un elenco separato per ogni metodo di produzione e per tipo di derrata alimentare. Poiché l'obbligo di dichiarare le derrate alimentari di origine vegetale è stato abbandonato in seguito al netto rifiuto durante la procedura di consultazione, non è stato redatto alcun elenco per queste derrate alimentari.

Per il magret, il foie gras e il confit di oche e di anatre, non esiste alcuna eccezione all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'allegato 2 ODerr, poiché queste derrate alimentari sono sempre ottenute tramite alimentazione forzata. Per questi prodotti, quindi, non è stato stilato un elenco di Paesi (cfr. art. 36 cpv. 6 ODerr).

Al momento della loro entrata in vigore, gli elenchi non conterranno ancora alcuna voce, visto che i Paesi saranno inseriti su richiesta (cfr. art. 7 cpv. 1). Per questo motivo, per l'applicazione dell'obbligo di caratterizzazione è previsto un periodo transitorio di due anni (cfr. art. 95c ODerr).

### 2.2 Attuazione

La creazione degli elenchi dei Paesi è di competenza del DFI; tuttavia, gli elenchi al momento non includono ancora nessuna voce, poiché sono necessari chiarimenti di ampia portata.

## 3 Commento ai singoli articoli

### *Art. 1 Elenco dei Paesi per la carne bovina*

Secondo l'allegato 2 ODerr, la carne bovina della specie *Bos taurus*, intera o in pezzi, fresca o trasformata, deve essere contrassegnata con la dicitura «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia» se l'animale da cui è stata ottenuta la carne è stato decornato o castrato senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta i metodi di produzione in questione, questo sarà incluso nell'elenco corrispondente di cui all'allegato 1 (1. Decornazione senza anestesia; 2. Castrazione senza anestesia). Se il prodotto è effettivamente ottenuto in conformità alla legislazione di tale Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).

### *Art. 2 Elenco dei Paesi per la carne suina*

Secondo l'allegato 2 ODerr, la carne suina, intera o in pezzi, fresca o trasformata, deve essere contrassegnata con la dicitura «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia» se l'animale da cui è stata ottenuta la carne ha subito la castrazione, l'accorciamento della coda o la resezione dei denti senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione in questione, questo sarà incluso nell'elenco corrispondente di cui all'allegato 2 (1. Accorciamento della coda senza anestesia; 2. Resezione dei denti senza anestesia; 3. Castrazione senza anestesia). Se il prodotto è effettivamente ottenuto in conformità alla legislazione di tale Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).

#### *Art. 3 Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino*

Secondo l'allegato 2 ODerr, la carne di pollo e di tacchino, intera o in pezzi, fresca o trasformata, deve essere contrassegnata con la dicitura «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia» se l'animale da cui è stata ottenuta la carne è stato sottoposto al taglio del becco senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione in questione, il Paese sarà incluso nell'elenco di cui all'allegato 3. Se il prodotto è effettivamente ottenuto in conformità alla legislazione di tale Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).

#### *Art. 4 Elenco dei Paesi per le cosce di rana*

Secondo l'allegato 2 ODerr, le cosce di rana devono essere contrassegnate con la dicitura «Ottenute con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia» se sono state ottenute senza stordimento degli animali. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione in questione, questo sarà incluso nell'elenco di cui all'allegato 4. Se il prodotto è effettivamente ottenuto in conformità alla legislazione di tale Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).

#### *Art. 5 Elenco dei Paesi per il latte vaccino*

Secondo l'allegato 2 ODerr, il latte vaccino pronto al consumo deve essere contrassegnato con la dicitura ««Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia» se l'animale da cui proviene il latte ha subito la decornazione senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione in questione, questo sarà incluso nell'elenco di cui all'allegato 5. Se il prodotto è effettivamente ottenuto in conformità alla legislazione di tale Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).

#### *Art. 6 Elenco dei Paesi per le uova di gallina domestica*

Secondo l'allegato 2 ODerr, le uova di gallina domestica (*Gallus gallus domesticus*) devono essere contrassegnate con la dicitura ««Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia» se il becco dell'animale che ha prodotto le uova è stato tagliato senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione in questione, questo sarà incluso nell'elenco di cui all'allegato 6. Se il prodotto è effettivamente prodotto in conformità alla legislazione di tale Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).

#### *Art. 7 Aggiornamento dell'elenco dei Paesi*

I Paesi vengono inclusi negli elenchi solo su richiesta: chi desidera importare da un determinato Paese prodotti soggetti all'obbligo di caratterizzazione deve contattare l'autorità competente, la quale effettua i chiarimenti necessari. Se da questi risulta che i metodi con obbligo di caratterizzazione sono vietati nel Paese in questione, quest'ultimo sarà incluso negli elenchi. Gli elenchi vengono rivisti ogni due anni.

#### *Art. 8 Entrata in vigore*

L'ordinanza entra in vigore insieme alla modifica dell'ODerr, ma inizialmente non conterrà nessuna voce.

#### *Allegati 1–6*

Gli allegati conterranno i Paesi in cui sono vietati i metodi di produzione soggetti a obbligo di caratterizzazione.

## **4 Ripercussioni**

### **4.1 Ripercussioni per la Confederazione**

Il DFI (USAV) è responsabile della creazione e della gestione degli elenchi dei Paesi, e ciò comporterà un onere supplementare. Le risorse necessarie saranno compensate internamente.

### **4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna**

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi non ha ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le ripercussioni per i Cantoni degli obblighi di caratterizzazione previsti dall'ODerr e che costituiscono la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell'ODerr.

### **4.3 Ripercussioni per l'economia**

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi serve a chi importa prodotti potenzialmente soggetti all'obbligo di caratterizzazione per verificare se essi debbano essere caratterizzati o meno.

### **4.4 Ripercussioni per la società**

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi non ha ripercussioni per la società. Le ripercussioni per la società degli obblighi di caratterizzazione previsti dall'ODerr e che costituiscono la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell'ODerr.

#### **4.5 Ripercussioni per l'ambiente**

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi non ha ripercussioni per l'ambiente.

#### **6. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

La compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera degli obblighi di caratterizzazione che costituiscono la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell'ODerr.